

N. 03/2009 LUGLIO

a cura di Pietro Giulio Melis

Dottore Commercialista e Revisore Contabile



Erogazioni liberali a favore di ONLUS – donazioni dirette e indirette

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 27.7.2009 n. 192 ha chiarito gli ambiti operativi dell’attività di “*beneficenza indiretta*”, divenuta tipica per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Si tratta della possibilità, da parte delle ONLUS, di effettuare beneficenza attraverso l’erogazione di parte dei propri proventi a favore di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 460/97, così come modificato dall’art. 30 co. 4 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009.

In sostanza a seguito delle modifiche del comma 4 dell’art. 30, il concetto di “*attività di beneficenza*”, **settore di attività in cui possono operare le ONLUS**, si compone delle seguenti:

- attività consistente direttamente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura **a favore degli indigenti**, attività preesistente e quindi non toccata dalla modifica normativa;
- attività di erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni, **a favore di enti** che presentino i requisiti stabiliti dallo stesso comma 4.

Sotto il **profilo soggettivo**, è stato chiarito che gli enti destinatari delle erogazioni devono essere enti senza scopo di lucro e devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10 co. 1 lett. a) del DLgs. 460/97.

In particolare gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono avere i seguenti requisiti:

- devono essere enti senza scopo di lucro;
- devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e quindi nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Sotto il **profilo oggettivo**, affinché le erogazioni destinate a tali enti siano ricondotte all’attività di beneficenza è necessario che:

- provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
- siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Quindi, le erogazioni gratuite in denaro destinate a tali enti possono essere ricondotte nell’attività di beneficenza sempre che provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte e siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

In relazione al secondo aspetto, la norma esclude che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate dalle ONLUS c.d. erogative possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.

La norma non consente, quindi, il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi, ma impone che gli enti beneficiari utilizzino “direttamente” le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale.

La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso **strumenti bancari o postali** che evidenzino la particolare causa del versamento e dall’altra l’esistenza di un **progetto già definito** nell’ambito del settore di attività dell’ente destinatario prima dell’effettuazione dell’erogazione.

Per consentire l’applicazione della disposizione, è necessaria la tracciabilità della donazione riferita a:

- dare **evidenza dei soggetti coinvolti**, garantita mediante l’utilizzo di strumenti bancari o postali,
- dare **evidenza della causa del versamento**, garantita attraverso l’indicazione all’atto del pagamento della particolare causa del versamento e l’esistenza di un progetto già definito nell’ambito del settore di attività dell’ente destinatario prima dell’effettuazione dell’erogazione.

In relazione alla beneficenza indiretta, la circolare precisa che l’utilizzo delle somme può riferirsi anche alle somme raccolte mediante la devoluzione del 5 per mille dell’Irpef destinato dai contribuenti. In sostanza una Onlus che ha raccolto somme relative al 5 per mille Irpef può devolvere tali somme ad altro ente purché quest’ultimo sia anche esso iscritto alla lista dei beneficiari del 5 per mille.

SOMMARIO

Erogazioni liberali a favore di ONLUS – donazioni dirette e indirette **1**

Indice articoli pubblicati **2**

Pietro Giulio Melis
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Email pgmelis@taxpartners.it

ARTICOLI ANNO 2009

Enti associativi: esenzione fiscale con prova a carico	N. 2/2009 FEBBRAIO
Esclusi 5 per mille 2006 e 2007: possibilità di essere riammessi	N. 1/2009 GENNAIO

ARTICOLI ANNO 2008

ENTI NON COMMERCIALI: MODELLO "DATI RILEVANTI"	N.17/2008 DICEMBRE
Lavoro occasionale: dal 2008 obbligo di dichiarazione dei redditi	N.16/2008 DICEMBRE
Esenzione IRES per attività legate alla tradizione	N.15/2008 AGOSTO
Enti No Profit e rimborso spese per soci e volontari	N.14/2008 AGOSTO
Spazi e strutture in utilizzo a terzi: modalità e profili fiscali	N. 13/2008 LUGLIO
ICI — Esenzioni prima casa e pertinenze	N. 12/GIUGNO 2008
5 x mille allo sport	N. 11/MAGGIO 2008
Agenzia delle Entrate e associazionismo: scattano i controlli	N. 10/APRILE 2008
Deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa	N. 9/MARZO 2008
Destinazione 5 x mille	N. 8/FEBBRAIO 2008
Legge Finanziaria 2008 — Società di persone e nuovo regime agevolato attività di impresa e professionisti	N. 7/GENNAIO 2008
Legge Finanziaria 2008 — Immediata opzione per il regime agevolato attività di impresa e professionisti	N. 6/GENNAIO 2008

ARTICOLI ANNO 2007

Enti No Profit e Iscrizione al R.E.A.	N. 5/DICEMBRE 2007
Legge Finanziaria 2008	N. 4/OTTOBRE 2007
Contratto di Associazione in Partecipazione - Apporto di lavoro	N. 3/OTTOBRE 2007
Enti No Profit e IRAP	N. 2/SETTEMBRE 2007
Enti No Profit e perdita della qualifica di "ente non commerciale"	N. 1/SETTEMBRE 2007